



COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

Convenzione per l'utilizzo e la gestione dei campi da tennis situati presso il Parco Fara Forni. Approvazione schema.

L'anno **duemiladieci**, addì **ventinove**, del mese di **novembre**, alle ore **19.45** nella Casa Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

1	BAROFFIO ENRICO	Sindaco
2	GAMBARINI SERGIO	Assessore
3	CHIURATO LORIS	Assessore
4	TIZZI SILVIO	Assessore
5	MACCHI LEOPOLDO	Assessore
6	FURLAN FIORELLA	Assessore
7	PASELLA MARIA RITA	Assessore

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
7	0

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Convenzione per l'utilizzo e la gestione dei campi da tennis situati presso il Parco Fara Forni. Approvazione schema.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che con delibera G.C. n. 11 del 27/01/2010 veniva approvata la convenzione per l'utilizzo e la gestione dei campi da tennis presso il Parco Fara Forni e affidata la gestione all'Ass.ne Tennis Club Vedano Olona;

Visto che l'art.12 della sopraccitata convenzione stipulata in data 24/05/2010 prevede che: "la presente convenzione decorre dalla data della stipula e scadrà il 31/12/2010";

Ravvisata l'opportunità di avviare una nuova convenzione che avrà la durata fino al 31.12.2013 per la gestione esterna dell'impianto nei termini indicati nell'allegata bozza di convenzione (**allegato 1**);

Considerata la necessità di provvedere ad individuare un nuovo concessionario per l'utilizzo e la gestione dei campi da tennis situati presso il Parco Fara Forni, in quanto con l'attuale organico comunale non è possibile assicurare la gestione diretta del predetto impianto;

Richiamati:

- l'art. 90, comma 25, della Legge n. 289 del 27.12.2002, ai sensi del quale "*nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, ..., sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari*";
- la L.R. 14 Dicembre 2006 n° 27 "*Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali*", attuativa del succitato art 90;

Ritenuto di individuare il nuovo concessionario tra i soggetti di cui all'art.2 comma 1 della L.R. summenzionata, laddove è riconosciuta una via preferenziale a Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata;

Individuati nei seguenti termini i criteri generali per l'affidamento in ordine d'importanza:

1. sede della Società o Associazione sportiva dilettantistica nel territorio comunale;
2. pratica del tennis quale attività esclusiva;
3. assenza di controversie in corso con il Comune per precedenti rapporti di gestione degli impianti;
4. maggior numero di ragazzi di Vedano Olona tesserati per la pratica sportiva;

Visto lo schema di Convenzione allegato al presente atto;

Visto il *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*;

Visto, altresì, il vigente Statuto Comunale;

Acquisito ai sensi dell'art. 49 del *D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267*, il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica in merito al profilo tecnico e del Responsabile dell'Area Finanziaria in merito alla regolarità contabile;

Acquisito, altresì, il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto Comunale;

Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese

D E L I B E R A

1) di ricorrere alla concessione per l'utilizzo e la gestione dei campi da tennis situati presso il Parco Fara Forni per i motivi indicati in premessa;

2) di approvare lo schema di Convenzione (composta da n.16 articoli e planimetria) per l'utilizzo e la gestione dell'impianto da parte del concessionario (**allegato 1**);

3) di scegliere il concessionario tra le Società ed Associazioni operanti nel territorio comunale, come in premessa tipologicamente individuate, mediante selezione con i criteri sempre in premessa indicati, delle proposte di candidature che perverranno a seguito di pubblico avviso da affiggere per dieci giorni all'albo pretorio;

4) di demandare al Responsabile dell' Area Tecnica i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto;

6) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*.



COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Allegato "1"

CONVENZIONE TRA COMUNE DI VEDANO OLONA E
L'..... PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEI
CAMPI DA TENNIS SITUATI PRESSO IL PARCO FARA FORNI
(Delibera di Giunta Comunale n. del)

* * *

L'anno duemila....., addì del mese di, nella sede comunale di Vedano Olona

TRA

il COMUNE DI VEDANO OLONA, rappresentato dall'Arch. Daniele Aldegheri, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica

E

l'....., rappresentata dal sig., in qualità di legale rappresentante pro-tempore;

PREMESSO CHE

nel Comune di Vedano Olona opera l', che svolge attività tennistica senza fini di lucro, come da statuto che si allega, e risponde ai requisiti richiesti nell'avviso per l'affidamento di strutture comunali sportive, nello specifico:

- avere la sede della società nel territorio comunale;
- pratica del tennis quale attività esclusiva;
- non avere controversie in corso con il Comune per precedenti rapporti di gestione di impianti comunali;
- avere al proprio interno un maggior numero di ragazzi e/o iscritti in genere residenti nel Comune di Vedano Olona;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1. Il Comune di Vedano Olona, di seguito "Comune", concede all'....., di seguito "Concessionario", la gestione delle seguenti strutture di proprietà comunale:

- n. 1 campo da tennis con relativa struttura amovibile pressostatica e relativi impianti;
- n. 1 campo da tennis scoperto;
- n. 2 spogliatoi;
- n. 1 locale adibito a sede della stessa Società;
- n. 1 locale caldaia utilizzato solo come deposito attrezzi per la pulizia

dei campi.
il tutto come meglio evidenziato nell'allegata planimetria (**allegato 1**)

ART. 2

1. Sono a carico del Comune le spese di acqua e luce per un importo massimo di €. 4.000,00, il rifacimento dei campi, salvo diversi accordi e previo parere tecnico dell'ufficio competente;
2. Inoltre il Comune si farà carico di garantire che i campi, quando scoperti, vengano consegnati puliti all'inizio della giornata di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, così da permettere l'inizio delle attività sportive. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, nel corso delle stesse giornate e degli altri giorni settimanali fosse necessaria un'ulteriore pulizia questa verrà garantita dal Concessionario;
3. Per quanto riguarda gli spogliatoi, gli stessi verranno puliti al termine o all'inizio della giornata cosicché, a loro volta, vengano riconsegnati puliti all'inizio della giornata successiva;
4. La pulizia dei campi avverrà tramite soffiatore a motore messo a disposizione dell'Amministrazione, mentre la benzina per lo stesso e i detersivi per la pulizia degli spogliatoi sono a carico del Concessionario.

ART. 3

1. Sono a carico del Concessionario tutte le manutenzioni ordinarie delle strutture prese in carico e degli apparati a loro connesse. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per manutenzione ordinaria si intende:
 - cura e conservazione dei campi da gioco delle reti e dei pali delle stesse;
 - sostituzione lampade di illuminazione dei campi;
 - sostituzione e manutenzione reti di recinzione dei campi, reti da gioco e pali delle stesse;
 - manutenzione ordinaria degli apparati di riscaldamento e compressione della copertura;
 - manutenzione caldaia di riscaldamento degli spogliatoi;
 - manutenzione del compressore per la struttura gonfiabile;
 - manutenzione della pavimentazione dei campi da gioco;
 - manutenzione ordinaria della copertura e degli apparati di sicurezza, riscaldamento e compressione della copertura; eventuale lavaggio della stessa e comunque ogni altra possibile manutenzione ordinaria che dovesse necessitare;
 - le spese di riscaldamento e per la produzione di acqua calda degli spogliatoi e della sede del Concessionario;
 - montaggio e smontaggio della copertura dei campi;
 - cura e conservazione degli arredi e degli impianti degli spogliatoi (sostituzione vetri, riparazione e/o sostituzione apparecchiature sanitarie e rubinetteria, imbiancature, sostituzione maniglie, serrature, lampadine, ecc.);
 - apertura e chiusura degli spogliatoi, accensione e spegnimento delle luci dei campi, sempre nel rispetto degli orari del parco (dalle ore 9.00 alle ore 23.00) ed avendo cura di evitare sprechi o che i campi rimangano illuminati senza che nessuno li utilizzi.

ART. 4

1. Il Comune inoltre parteciperà al 50% delle spese in caso di rottura e quindi sostituzione della caldaia adibita al riscaldamento dei campi, e di rottura e quindi sostituzione del compressore, previa consultazione e verifica da parte dell'ufficio preposto.

ART. 5

1. Il Comune concede al Concessionario la possibilità di coprire il campo da tennis scoperto, con una struttura amovibile pressostatica o con una struttura fissa a archi (ferro o legno);
2. Tutte le spese relative alla realizzazione della struttura di copertura saranno a carico del Concessionario, così come le spese di manutenzione e gestione della struttura

stessa;

3. Il Comune si riserva diritto di riscatto dell'eventuale nuova copertura al termine della sopraccitata convenzione. Il prezzo di riscatto sarà determinato in base al valore di mercato della struttura al momento dell'eventuale riscatto.

ART. 6

1. Il Concessionario dovrà gestire i campi impegnandosi a favorire in ogni modo la diffusione del tennis, mediante corsi ed attività gestite da personale qualificato.
2. Il Concessionario si impegna ad organizzare annualmente una manifestazione tennistica rivolta a giovani e ragazzi in occasione della fine delle scuole o comunque nel periodo primaverile - estivo.

ART. 7

1. Il Comune riconosce al Concessionario tutti gli incassi per affitto dei campi sulla base delle tariffe approvate dal Comune. Il Concessionario dovrà presentare al Comune un rendiconto annuale di tutti gli incassi.

ART. 8

1. Nella stesura del calendario annuale dovranno avere la precedenza tutte le attività sportive rivolte ai giovani under 14.

ART. 9

1. Previo congruo preavviso il Comune, subordinatamente agli impegni assunti per gare ufficiali, potrà utilizzare tutte le strutture oggetto della presente convenzione per manifestazioni organizzate dal Comune o aventi il patrocinio del Comune o ritenute particolarmente rilevanti per l'Amministrazione. Pertanto il Concessionario si impegna a rendere disponibili le strutture in oggetto sospendendo momentaneamente la propria attività.
2. Il Comune si riserva la possibilità di utilizzare uno spogliatoio per manifestazioni pubbliche o altri eventi, previa comunicazione al Concessionario.
3. Il Concessionario si impegna, come società sportiva che nasce per la pratica e la diffusione dello sport, a mettere a disposizione uno spogliatoio a tutti coloro che facendone richiesta vorranno praticare dello sport nel parco di Villa Fara Forni, soprattutto nel periodo primaverile - estivo.

ART. 10

1. Qualora il Concessionario intenda organizzare o concedere a terzi l'organizzazione di attività extra sportive, dovrà chiedere preventiva autorizzazione al Sindaco del Comune di Veduggio del Garda, il quale autorizzerà di volta in volta le manifestazioni tenendo conto delle disposizioni in materia di pubblica sicurezza.

ART. 11

1. Il Concessionario si impegna ad usare ed a fare rispettare il buon uso delle strutture e degli arredi in dotazione alle strutture oggetto della presente convenzione. Le attività del Concessionario dovranno comunque rispettare gli orari di apertura e chiusura del Parco Fara Forni, nello specifico ogni attività dovrà terminare per le ore 23.00. Dopo tale orario non si potranno tenere accesi i fari dei campi ma si lascerà il tempo strettamente necessario per cambiarsi e lasciare il parco.
2. Il Concessionario si impegna, inoltre, ad osservare e far osservare la regolamentazione per l'uso delle strutture sportive approvato dal Comune.

ART. 12

1. Il Concessionario risponderà dei danni conseguenti al cattivo uso delle strutture ed al comportamento dei propri associati, allenatori, atleti, dirigenti, ivi comprese le responsabilità personali.
2. Il Concessionario dovrà provvedere a predisporre adeguata copertura assicurativa contro i rischi inerenti le cose di sua proprietà ed alla sua responsabilità civile verso

terzi e verso il Comune.

ART. 13

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula e scadrà il **31 Dicembre 2013**.

ART. 14

1. Sia il Comune che il Concessionario potranno chiedere la risoluzione della convenzione in caso di grave inadempimento dei patti sopra riportati, previa contestazione e diffida ad adempiere rimasta inevasa. In particolare, il Comune potrà richiedere la risoluzione in caso di mancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi in tema di controllo sul corretto utilizzo di campi e spogliatoi, compresi l'accensione e lo spegnimento delle luci.

ART. 15

1. Il foro di Varese è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere.

ART. 16

1. Eventuali spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dalla presente convenzione sono a carico del concessionario, comprese eventuali spese di voltura.
2. Il presente atto viene sottoscritto dalle parti e verrà registrato solo in caso d'uso.

IL COMUNE DI VEDANO OLONA
.....

PARERI DI COMPETENZA

Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all'ordinamento giuridico

Ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente delibera risulta essere conforme all'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa all'albo pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che dell'adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari, oggi giorno di pubblicazione, tramite invio di apposito elenco ai sensi dell'art. 125 del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il
- Si certifica che la presente deliberazione in data **...29/11/2010...** è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO